

658/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
all'udienza del **15 gennaio 2013**, all'esito della camera di consiglio (ore 18,20)
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **44260** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2011**, cui è riunita la causa iscritta con il n. 46066 dell'anno 2011, vertente

T R A

FOLCARELLI Massimiliano, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Edoardo Jenner, n. 48, presso lo studio dell'avv. Pierbiagio Tavaniello e rappresentato e difeso dall'avv. Annarita CAPEZZONE in virtù di deleghe a margine dei ricorsi introduttivi

RICORRENTE

E

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI S.r.l.

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: licenziamento per giusta causa – differenze retributive

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'avv. A. Capezzone, per il ricorrente nel procedimento n. 44260/2011: "... - *nel merito accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità o inefficacia dell'impugnato provvedimento consistente nel licenziamento per tutti i motivi sopra esplicitati; - per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento impugnato notificato in data 24.08.2011, ordinare al* **Centro Logistico Servizi e Trasporti**

Valori srl la reintegra del dipendente, adibendolo alle mansioni precedenti o a mansioni equivalenti **con contestuale condanna della resistente società al risarcimento del danno patito dal lavoratore** per effetto dell'impugnato licenziamento pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal momento del recesso fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.08.2011 fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

L'avv. A. Capezzone, per il ricorrente nel procedimento n.46066/2011: “... - nel merito accertare e dichiarare lo svolgimento dell'attività straordinaria da parte del ricorrente con contestuale condanna della resistente società al pagamento delle ore di lavoro effettivamente svolte per un importo di €11.780,90, giusti conteggi che fanno parte integrante del ricorso, o nella somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni mensilità fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi, nonché al pagamento del differenziale che incide sul rateo di TFR; - sempre nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della banca ore oltre alla maggiorazione del 30%, dovuti come per legge con contestuale condanna al predetto pagamento, oltre interessi legali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto legale antistatario che ne ha fatto anticipazione”.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 5 dicembre 2011, Massimiliano FOLCARELLI ha esposto che è stato assunto il 13 agosto 2009 dalla soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l., con mansioni di guardia giurata; che ha svolto inizialmente attività di sorveglianza presso un'azienda; che, per propria scelta e per esigenze familiari, ha lavorato sempre nei turni di notte, della durata di 8-12 ore a seconda delle esigenze; che spesso si è offerto di sostituire colleghi assenti; che ha sempre reso attività con dedizione e professionalità adoperandosi anche per

apportare alcuni miglioramenti alla funzionalità del servizio; che il 2 marzo 2011 è stato improvvisamente assegnato ad altri servizi in varie località, con conseguenti maggiori oneri di spese per raggiungere i luoghi di lavoro; che pertanto ha avanzato richiesta di somme a lui dovute per la c.d. "banca ore" e maturate dal giorno dell'assunzione; che a seguito di tale richiesta, la società ha modificato di giorno in giorno le sue postazioni di lavoro assegnandolo poi alla sorveglianza di un deposito dell'Anas in provincia di Rieti; che egli ha quindi effettuato spesso turni continuativi di dodici ore così che ad aprile 2011 ha lavorato per complessive 309 ore; che ha inviato richiesta di intervento, per eventuale conciliazione, all'Ispettorato del lavoro con lettera raccomandata del 20 aprile 2011; che dal 30 aprile 2011, a seguito di infortunio domestico, si è dovuto assentare per malattia; che con lettera del 21 giugno 2011 la società gli ha contestato di non aver effettuato esercitazioni al poligono di tiro dopo il 12 ottobre 2010, di aver usato un secondo libretto di esercitazioni al tiro e di aver effettuato un'esercitazione il 3 giugno 2011 durante l'assenza per malattia; che, in data 29 giugno 2011, egli ha inviato fax per chiedere di essere ascoltato con l'assistenza di un rappresentante sindacale per esporre le proprie controdeduzioni; che in data 13 agosto 2011 la società, rilevando la scadenza, dal 14 agosto 2011, del porto d'armi e del decreto di nomina a guardia particolare giurata, lo ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. a decorrere dal 15 agosto 2011; che inoltre la società, con lettera del 24 agosto 2011, lo ha licenziato per giusta causa con riferimento ai fatti contestati il 26 giugno 2011; e che con lettera del 31 agosto 2011 egli ha impugnato il recesso.

In diritto il ricorrente ha dedotto che il licenziamento è illecito siccome irrogato per ritorsione alle iniziative da lui intraprese per far valere i suoi diritti e che hanno indotto altri lavoratori ad assumere analoghe iniziative; che lo stesso è comunque illegittimo siccome privo di motivazione; che la società, dopo averlo sollecitato ad effettuare le esercitazioni sebbene fosse assente per malattia, carpandone così la buona fede, gli ha contestato per la prima volta il 29 giugno 2011

la mancanza dei requisiti per il rinnovo dei titoli, nonostante il mancato possesso dei detti requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata non rientri tra i comportamenti oggetto di contestazione; che inoltre il licenziamento è viziato giacché la società ha omesso di ascoltarlo nonostante egli lo avesse richiesto; e che i fatti contestati non presentano la gravità necessaria a giustificare la interruzione del rapporto di lavoro, considerato che il contratto collettivo prevede, per l'ipotesi della mancanza dei titoli abilitativi, la sospensione del rapporto essendo possibile il licenziamento solo se il lavoratore, entro 180 giorni, non sia tornato in possesso dei titoli.

Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., adottarsi provvedimento anticipatorio adducendo, sotto il profilo del *periculum in mora*, la sua difficile situazione familiare ed economica, essendo separato dal coniuge ed avendo tre figli a carico di cui due ancora minorenni, e dovendo sostenere notevoli spese.

Con successivo ricorso depositato il 15 dicembre 2011, il FOLCARELLI, premesse le medesime circostanze di fatto ed indicate in un prospetto le ore di lavoro straordinario svolte da agosto 2009 a febbraio 2011, ha esposto che secondo il contratto collettivo applicato, nell'ambito della contrattazione aziendale, nel caso di prestazioni di lavoro supplementare, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l'accantonamento delle ore in una c.d. banca ore individuale alla quale attingere per fruire di riposi da collocare temporalmente a sua scelta; che, inoltre, il contratto aziendale può prevedere la facoltà di richiedere successivamente la "monetizzazione" delle ore accantonate; e che, in particolare l'art. 82 del c.c.n.l. stabilisce che, qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e l'azienda non sia in grado di consentirne, per comprovate esigenze di servizio, la fruizione, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della quota oraria della nor-



male retribuzione maggiorata del 30% a titolo di risarcimento del danno nel mese successivo a quello della prestazione.

Il FOLCARELLI ha quindi rassegnato le conclusioni pure sopra riportate.

La soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l., benché ritualmente citata con atti notificati, quanto al primo giudizio, il 7 gennaio 2012 e, quanto al secondo, il 16 febbraio 2012, è rimasta contumace.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentalmente che in data 21 giugno 2011 la società datrice di lavoro ha dato inizio ad un procedimento disciplinare inviando al ricorrente una lettera di contestazione con la quale sono stati mossi tre addebiti: non aver ottemperato all'obbligo – strumentale al rinnovo delle licenze necessarie allo svolgimento dell'attività di guardia giurata – di espletare esercitazioni di tiro con cadenza almeno quadrimestrale; aver omesso di ritirare il suo unico libretto di esercitazioni presso la sede dell'Istituto ed aver effettuato esercitazioni al poligono il giorno 3 giugno 2011, durante il periodo di malattia e senza annotazione delle stesse nel libretto depositato presso la sede dell'Istituto di Vigilanza.

In data 13 agosto 2011 la società, richiamando le precedenti contestazioni, ha disposto la misura della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cui all'art. 120, comma 4, del c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privati.

Il successivo licenziamento del 24 agosto 2011, qualificato espressamente come "disciplinare" dallo stesso intimante in virtù del richiamo all'art. 7, L. n. 300/1970, risulta fondato sulle stesse infrazioni già contestate con la prima lettera del 21 giugno precedente e che consistono nella omissione di attività di esercitazione, nell'uso di un nuovo libretto di esercitazioni e nella effettuazione della detta attività durante il periodo di malattia.

Appare quindi illegittimo il licenziamento per cui è causa essendo stato lo stesso intimato a fronte di asserite violazioni del lavoratore già sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e, dunque, quando il potere disciplinare del datore si era già consumato in relazione a tali violazioni.



Le osservazioni che precedono consentono altresì di escludere la sussistenza di una giusta causa alla base dell'impugnato recesso atteso che la irrogazione di una sanzione conservativa, qual è appunto la sospensione, sembra di per sé inconciliabile con quella ragione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in cui si sostanzia invece il concetto di giusta causa.

Peraltro, anche volendo considerare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione come provvedimento cautelare e non sanzionatorio, non potrebbe pervenirsi ad una diversa soluzione della lite. Va infatti rilevato che il quinto comma dell'art. 120 del c.c.n.l. di settore consente al datore di lavoro, dopo l'eventuale sospensione dal servizio, di risolvere il rapporto senza preavviso o indennità sostitutiva decorso un periodo di 180 giorni senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti legittimanti l'esercizio dell'attività di guardia giurata. Nel caso di specie, invece, i titoli abilitativi sono scaduti il 14 agosto 2011 mentre il licenziamento è stato intimato il 24 agosto successivo, ben prima del decorso dei 180 giorni previsti dalla contrattazione collettiva.

Quanto poi alla residua contestazione avente ad oggetto la mancata reperibilità del ricorrente durante il periodo di malattia per avere lo stesso effettuato esercitazioni al poligono di tiro, si osserva che in primo luogo tale fatto non sembra di per sé contrario a norme o principi disciplinari ed in secondo luogo, ove si volesse intendere nel senso che il lavoratore avrebbe effettuato le esercitazioni durante le cc.dd. fasce di reperibilità presso il domicilio, circostanza dedotta soltanto con la lettera di licenziamento, oltre a difettare la prova dell'assenza del FOLCARELLI dalla propria abitazione durante le dette fasce di reperibilità (non può escludersi infatti, dalla documentazione in atti, che il lavoratore si sia recato al poligono al di fuori di tali fasce), la sanzione del licenziamento fondata su siffatta infrazione risulterebbe palesemente sproporzionata.

Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro rimasto contumace, dell'onere di provare le dimensioni dell'organico in modo tale da escludere la condanna alla reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato (cfr., sul ri-

parto degli oneri probatori in tale materia, Cass. S.U., n. 141/2006), comporta l'applicazione della tutela reale.

Pertanto, essendo illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 24 agosto 2011, deve ordinarsi la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente.

Deve, inoltre, condannarsi la società al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, detratta, in relazione ai mesi di giugno, luglio, agosto ed ottobre 2012, la somma lorda di €4.271,19 che risulta percepita giusta buste paga prodotte unitamente alle note difensive depositate il 18 dicembre 2012.

Su tutte le somme così dovute dalla data odierna fino alla reintegrazione spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo.

Deve altresì condannarsi la società convenuta al versamento, sulle somme dovute a titolo risarcitorio, dei contributi assistenziali e previdenziali, come per legge.

E' fondata anche la domanda proposta con il secondo ricorso.

Invero, tenuto conto anche della mancata comparizione del legale rappresentante per rendere il libero interrogatorio, stante la disciplina del contratto collettivo ampiamente esposta nel ricorso introduttivo, sulla base dei conteggi allegati alle note difensive depositate il 18.12.2012, redatti secondo corretti criteri di calcolo ed in conformità ai dati riportati sulle buste paga prodotte – detraendo dagli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso le somme già richieste a titolo di buoni mensa che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto nelle more – sono dovuti €5.080,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino a soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore anti-statario, seguono la soccombenza.



Si precisa che le stesse sono determinate, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, con riferimento alla Tabella A – Avvocati allegata al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (G.U. 22.8.2012, n. 195), applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 41 medesimo D.M. n. 140/2012) (cfr. Cass. S.u. 12.10.2012, n. 17406), e precisamente avendo riguardo allo scaglione per le cause di valore compreso tra €25.001,00 ed €50.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Massimiliano FOLCARELLI, con ricorsi depositati il 5 ed il 15 dicembre 2011, così provvede:

1. - dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 24 agosto 2011 ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente;
2. - condanna la soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto, dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, detratta, in relazione ai mesi di giugno, luglio, agosto ed ottobre 2012, la somma lorda di €4.271,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna la soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. al versamento, presso gli istituti previdenziali ed in favore del ricorrente, dei contributi previdenziali obbligatori dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
4. - condanna la soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. al pagamento, in favore di Massimiliano FOLCARELLI, della somma di €5.080,85#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;

5. - condanna la soc. Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. al pagamento, in favore dell'avv. Annarita CAPEZZONE, procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €4.000,00# per compensi.

Roma, 15 gennaio 2013

IL CANCELLIERE
Grazia Benivenga

Il Giudice
Dott. Antonio M. Lupu

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 15/01/2013

IL CANCELLIERE
Grazia Benivenga